

CONTRIBUTO
UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione III civile

in persona dei signori magistrati:

dott. Antonio AZARA

Presidente

dr.ssa Edvige VERDE

Consigliere rel.

dott.ssa Antonella Miryam STERLICCHIO

Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 8339 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005, posta in decisione all'udienza del 13.3.2012 e vertente

TRA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., con sede in Siena, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell'avv.to Umberto Morera, che, unitamente all'avv.to Angela Scudella, la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello

APPELLANTE

E

July 2011
[REDACTED], elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell'avv.to Stefano Greco, rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Castelli giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 13475/05

CONCLUSIONI: come da verbali e da rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con la sentenza citata in epigrafe, decidendo nella controversia, instaurata nei confronti della Banca

Monte dei Paschi di Siena e della CONSOB da [REDACTED], il quale, sul presupposto di aver investito in data 8.6.1999, per il tramite del citato istituto di credito, la somma di € 15.000,00 in obbligazioni della Repubblica Argentina e di aver subito danni, alla scadenza del titolo, per l'insolvenza dello Stato estero, aveva instato per l'annullamento del contratto e per il risarcimento del documento subito, così provvedeva: "-condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al risarcimento dei danni in favore di [REDACTED], pari complessivamente ad euro 17.757,26, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo; - rigetta le altre domande proposte dal [REDACTED] nei confronti della M.P.S. e della Consob; -condanna la M.P.S. al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate in euro 2.300,00 per onorari, euro 1.104,00 per competenze ed euro 630,00 per spese anche generali, oltre IVA e CAP come per legge; - condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della Consob, liquidate in euro 2.300,00 per onorari, euro 1.100,00 per competenze ed euro 300,00 per spese anche generali, oltre IVA e CAP come per legge".

Avverso tale decisione ha proposto impugnazione la Banca soccombente, contestandola nella sua interezza.

Si è costituito l'appellato, eccependo, preliminarmente, la inammissibilità dell'appello per la mancata adozione del c.d. rito societario e concludendo, nel merito, per la reiezione della impugnazione.

La causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.3.2012 con assegnazione dei termini di legge ex artt. 190 e 352 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come già statuito da questa sezione con sentenza n. 466/2011, condivisa da questo collegio (Pres. Est. Lo Sinno) in ordine alla eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, l'appello come proposto è da ritenersi "corretto ed ammissibile in virtù del dettato dell'art. 20 del citato d.lgs., non potendo condividersi le contrarie osservazioni dell'appellato

con riferimento al cosiddetto principio dell'ultrattività del rito, in forza del quale le norme che regolano l'introduzione dell'appello sono quelle corrispondenti ad rito in concreto applicato in primo grado (Cass. 2002 n. 10278) né dal principio per cui in grado di appello si deve sempre applicare il rito proprio del processo considerato (Cass. 2002 n. 12013).

Innanzitutto, tali principi non hanno un carattere generale e prevalente ma trovano limiti proprio nel dettato del citato art. 20 dal quale discendono principi specifici alla materia del diritto societario che impongono che la fase di II grado si svolga secondo le norme fissate dagli artt. 341 e seguenti c.p.c. in quanto compatibili, rendendo, di fatto, inapplicabile il diverso principio espresso dall'art. 359 c.p.c..

L'art. 359 c.p.c., infatti, statuisce che <nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo>.

Il rinvio, quindi, è fatto alle norme del procedimento di primo grado <davanti al tribunale> e solo se queste <non sono incompatibili> con quelle previste dagli artt. 339-358 c.p.c. (capo LI, Titolo III, Libro LI del codice di procedura civile).

L'art. 20 d.lgs. 5/2003, invece, impone direttamente l'applicazione degli artt. 341 e segg. c.p.c. (che riguardano l'appello c.d. ordinario) senza fare alcun rinvio, quindi, alle norme che regolano il procedimento (societario) di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale o monocratica; escludendo espressamente che il rito di primo grado si debba seguire anche in grado di appello.

In secondo luogo, il giudizio di appello che si svolge davanti alla Corte di appello secondo il rito ordinario non è incompatibile (ex art. 20 d. lgs 5/2003) con le norme dettate dal titolo II - capo I del d.lgs. 5/03 che prevedono, tra le altre cose, l'istanza di fissazione di udienza da notificare ex art. 8

entro determinati termini decorrenti dalla notifica della comparsa di risposta del convenuto o da altri specificati atti di parte.

Lo scopo prevalente delle norme introdotte dal citato decreto per il giudizio di I grado è quello di far pervenire la controversia davanti al tribunale solo dopo che le parti abbiano compiutamente definito la materia del contendere e le questioni di rito e di merito, oltre che istruttorie, onde poter consentire al giudice di stabilire, prima dell'udienza, quali siano le questioni rilevanti per la successiva discussione e decisione.

Tutto ciò non viene inficiato dallo svolgimento del giudizio di appello secondo le norme del rito ordinario (in particolare ex art. 350 e segg. c.p.c.) proprio perché in II grado la materia del contendere viene definita e circoscritta dalle <specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata> (art. 20 comma 1 d.lgs. 5/2003) che l'appello <deve contenere, a pena di inammissibilità>.

La giurisprudenza maggioritaria, del resto, nega la presenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale e prevalente di ultrattività del rito (principio che, di conseguenza, ad esempio, proprio in tema di impugnazione, secondo Cass. 2006 n. 3288, soccombe di fronte al principio dell'apparenza processuale e, secondo Cass. 2005 n. 3348 e Cass. 1999 n. 8658, sottostà al principio della qualificazione processuale del rapporto).

La Suprema Corte, in ogni caso, tende ad invocare il principio dell'ultrattività del rito nel caso di errori in cui sia incorso il giudice di primo grado nella trattazione in rito del procedimento (Cass. 2005 n. 682), fattispecie del tutto estranea a quella qui considerata ove, al contrario, è proprio una precisa norma che prevede l'adozione del rito speciale in primo grado per mezzo di un dettato normativo che, esso stesso, non consente di estendere automaticamente applicazione di tale rito in appello.

Da tutto quanto precede discende la conclusione che nel processo di appello avente ad oggetto i rapporti già regolati dal d.lgs. 17.1.2003, n. 5 trova applicazione il rito ordinario di secondo grado di cui agli artt. 341 e ss. c.p.c.".

In scrutinio dei motivi di appello, giova riportare le ragioni già espresse da questa Corte su identiche questioni in controversia (cfr. sent. n. 4921/12 pres. Azara; rel. ed est. Pinto), avente analogo oggetto di quello qui in esame.

"Con il primo motivo di appello è stata dedotta la nullità della citazione del primo grado di giudizio con riferimento all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c..

La doglianza è manifestamente infondata essendo stati in citazione adeguatamente specificati *petitum* e *causa petendi*. La responsabilità dell'intermediario era stata espressamente riferita" all'operazione di acquisto dei titoli obbligazionari del 1'8.6.2000.

"Con il secondo motivo di appello è stata dedotta la mancanza di interesse ad agire" del sig. [REDACTED] "non essendo stata provata la <perdita certa ed irrimediabile del capitale investito>.

La doglianza è infondata non rilevando la prova del danno sulla sussistenza ab origine dell'interesse ad agire.

Con il terzo motivo l'appellante si duole da un lato della qualificazione della domanda da parte del tribunale come <domanda di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.> anziché di <risoluzione contrattuale>, che sarebbe stata infondata e non avrebbe consentito l'accoglimento della domanda risarcitoria.

Tale assunto è infondato ben potendo l'azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale essere proposta in assenza della più ampia e diversa domanda di risoluzione".

L'appellante ha lamentato, altresì, l'insussistenza dell'inadempimento agli obblighi informativi e comunque del nesso di causalità con il danno.

Come precisato dalla Corte di Cassazione: <In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni

riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore allegghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento; l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di aver agito con la specifica diligenza richiesta> (Cass. 22147/2010)".

In particolare, a norma dell'art. 23 T.U.F. "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta".

Come è noto il riparto dell'onere della prova costituisce una scelta del Legislatore, volta anche a ripartire tra i soggetti del rapporto giuridico il rischio derivante da un mancato o insufficiente assolvimento del citato onere, a prescindere dal fatto che esso sia imputabile alla parte che ne sia gravata.

Ciò premesso in diritto, nella fattispecie in esame, si rivela insufficiente la prova del rapporto eziologico tra violazione dei doveri informativi e danno.

E', invero, incontroverso che l'acquisto della obbligazioni della Repubblica Argentina venne effettuato in data 8.6.1999, oltre due anni prima del default, in un'epoca in cui l'investimento in tale titolo non era assolutamente ad alto rischio: trattavasi, infatti, pur sempre, di obbligazioni emesse da uno Stato sovrano, dotato di buona credibilità internazionale sul piano finanziario.

In ogni caso, nel giugno 1999, le informazioni disponibili dagli intermediari finanziari non erano tali da scoraggiare l'investimento da parte di coloro che intendessero orientarsi verso operazioni di carattere essenzialmente conservativo del capitale.

Infatti, da un lato, la situazione economica della Repubblica Argentina avrebbe potuto desumersi, solo successivamente, dalla

circular offering del 31.12.1999 e soprattutto dalla nota integrativa ex art. 57, co. 2 reg. CONSOB 11971/1999, dall'altro e conseguentemente, non sussisteva all'epoca dell'acquisto alcun "rischio-Paese Argentina", di natura tale da disincentivare l'investimento da parte di soggetti che -come l'appellato- avevano dichiarato di avere una esperienza finanziaria "approfondita" ed una propensione al rischio "alta". Infatti, come segnalato anche nella sentenza impugnata "per due anni e sei mesi circa (dal mese di giugno 1999) l'investitore ha realizzato profitti", tanto che nessuna rimostranza venne sollevata per il tempo in cui i titoli furono redditizi, con la percezione di elevate cedole e ciò a prescindere dal valore residuo degli stessi.

Pertanto, tenuto conto del rating delle obbligazioni argentine al momento dell'acquisto, deve ritenersi non sussista prova sufficiente che l'appellato si sarebbe astenuto dall'investimento, qualora edotto delle informazioni all'epoca disponibili al riguardo.

L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza gravata va riformata con il rigetto della domanda avanzata da [REDACTED]


Avuto riguardo, all'orientamento giurisprudenziale formatosi all'epoca della sentenza impugnata presso il Tribunale di Roma, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando nella controversia in grado di appello, instaurata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti di [REDACTED] avente ad oggetto impugnazione avverso la sentenza n. 13475/05 del Tribunale di Roma, così provvede:

- in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'appellata sentenza, rigetta la domanda avanzata da [REDACTED]
- spese del doppio grado di giudizio interamente compensate.

Così deciso in Roma il 16.10.2012

II PRESIDENTE


IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Caterina De Angelis



Depositata in Cancelleria

Roma, il 11 OTT. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Caterina De Angelis

